

RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. CE 852/2004

Gli stabilimenti che effettuano:

- produzione, confezionamento e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi alimentari
- produzione e confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG) quali:
 - formule per lattanti e formule di proseguimento,
 - alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia
 - alimenti a fini medici speciali compresi quelli per lattanti
 - sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per la riduzione del peso corporeo disciplinati fino a Luglio 2016 dalla Direttiva 2009/39/CE relativa agli alimenti destinati a una alimentazione particolare, ed ora normati dal Reg. (UE) 609/2013, che ha abrogato tale Direttiva e ha ridefinito la categoria come "alimenti destinati a gruppi specifici di popolazione (Food for Specific Groups)
- produzione e confezionamento di integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal D.lgs.169/04;
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento CE 1925/06
- produzione, confezionamento e deposito di semi e germogli

devono richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 6 c. 3 del Reg. CE 852/04.

La richiesta **andrà effettuata anche** quando:

- il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, intende modificare il ciclo produttivo con conseguente estensione di categoria e/o variazione di tipologia di attività e/o tipologia di prodotti e/o della loro presentazione;
- il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, intende apportare modifiche strutturali e/o impiantistiche allo stabilimento, senza variazioni del ciclo produttivo e/o della tipologia di attività e/o dei prodotti e/o della loro presentazione;
- vengano apportate delle variazioni al nome, alla denominazione o alla ragione sociale (voltura) di una impresa alimentare alla quale sia intestato un atto di riconoscimento ovvero siano intervenute variazioni nella toponomastica di riferimento;
- il titolare di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento, intende sospendere o cessare, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto

La richiesta deve essere inoltrata per via telematica, con apposita modulistica regionale allegata, al SUAP del Comune in riferimento alla sede operativa dell'attività e indirizzata al SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della Asl Roma 5.

L'Unità Organizzativa di riferimento è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e responsabile del procedimento è il dirigente Medico competente territorialmente, individuato dal Direttore del Servizio.

Nel caso di avvio dell'attività, l'esito favorevole dell'intera istruttoria si conclude con il rilascio del riconoscimento condizionato, previa attribuzione da parte della Regione del numero di riconoscimento (*approval number*) con inserimento dello stabilimento nel Sistema S.INTE.S.I.S.

Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di tre mesi dalla data della notifica dell'atto di riconoscimento all'interessato e durante tale periodo lo stabilimento può svolgere la propria attività. A conclusione di tale periodo, una successiva verifica ispettiva porterà al rilascio, in caso di esito favorevole, dell'atto di riconoscimento definitivo.

Direzione UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Via degli Esplosivi n. 9 Palazzina A 1° Piano - 00034 Colleferro (RM)

Tel: 06. 970 975 37 / 06. 970 977 34 - Centralino: 06 972 21

E-mail: sian@aslroma5.it

Pec: uoc.ian@pec.aslromag.it

Modulistica

- Determinazione Regione Lazio 20 aprile 2018 n. G05217:
 - Mod. A1, per la macrocategoria Additivi, Aromi, Enzimi (AEE);
 - Mod. A2, per la macrocategoria Alimenti per Gruppi Specifici di popolazione (FSG), Integratori Alimentari e Alimenti addizionati di Vitamine e Minerali (ex AIP);
 - Mod. A3, per la macrocategoria Semi e Germogli (SG)
- Il **versamento** richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito sul c/c postale n. 82501008 intestato alla ASL Roma 5 o con bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT45A0760103200000082501008 intestato alla ASL Roma 5 di:
 - 300,00 € per il riconoscimento;
 - 100,00 € per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento;
 - 50,00 € per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo

Riferimenti normativi

Additivi, Aromi ed Enzimi alimentari

- D.M. 5 febbraio 1999
- DPR 19 novembre 1997 n 514
- ASR 29 aprile 2010
- Regolamenti CE n. 1331/08; n. 1332/08; n. 1333/08; n. 1334/08

Alimenti FSG (Food for Specific Group)

- Reg. UE n. 609/13

Integratori alimentari

- Direttiva 2002/46/CE
- D.lgs. 169/04

Alimenti addizionati di vitamine e minerali

- Reg. CE n. 1925/06

Semi e germogli

- Regolamenti UE n. 208/13; 209/13; 210/13

Allegati:

Determinazione Regione Lazio 20 aprile 2018 n. G05217:

- Mod. A1, per la macrocategoria Additivi, Aromi, Enzimi (AEE);
- Mod. A2, per la macrocategoria Alimenti per Gruppi Specifici di popolazione (FSG), Integratori Alimentari e Alimenti addizionati di Vitamine e Minerali (ex AIP);
- Mod. A3, per la macrocategoria Semi e Germogli (SG)